

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 152

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1986

Risoluzione
sulla violenza contro le donne

Annunziata il 17 luglio 1986

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli 100 e 235 del Trattato,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 3 e 8,

vista la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, in particolare gli articoli 7 e 17,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione dei traffici di persone e dello sfruttamento della prostituzione,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, in particolare l'articolo 8 a),

viste le attività del Consiglio d'Europa in materia di violenza intrafamiliare,

vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 1981 sulla condizione della donna nella Comunità europea (1),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 1984 sulla situazione della donna in Europa (2),

vista la proposta di risoluzione della onorevole Dury sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (doc. B2-1269/85),

vista la proposta di risoluzione della onorevole Fullet e altri sui ricatti sessuali sul luogo di lavoro (doc. B2-1506/85),

vista la proposta di risoluzione della onorevole Llorca Vilaplana su un metodo pedagogico che garantisca lo sviluppo delle relazioni uomo-donna (doc. B2-1662/85),

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della

(1) G.U. n. C 50 del 9 marzo 1981, pag. 35.

(2) G.U. n. C 46 del 20 febbraio 1984, pag. 42.

commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-44/86),

A. — considerando che le costituzioni della maggior parte degli Stati membri contengono articoli che sanciscono l'inviolabilità della persona umana, la tutela della vita privata dei singoli, le garanzie di libertà individuale e/o tutela della dignità e della volontà umana, e considerando inoltre che gli articoli 3 e 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli articoli 7 e 17 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici implicano tale tutela,

B. — considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo deve permeare la formazione generale dell'individuo ed essere parte integrante della nozione di dignità umana e che tutte le forme di violenza fisica e psichica contro la persona configurano una violazione dei diritti umani,

C. — considerando che, nonostante il riconoscimento di questi diritti fondamentali, le donne sono oggetto di varie forme specifiche di violenza che costituiscono una violazione della libertà e dignità individuale e del diritto all'autodeterminazione,

D. — considerando che tali violazioni non possono più considerarsi semplicemente distorsioni incidentali delle relazioni tra individui, poggiando piuttosto su un complesso di cause psicologiche, sociologiche e sociali riconducibili alla sovente ancor debole posizione economica della donna e alla sua conseguente forte dipendenza, che determina impari rapporti di potere tra uomini e donne nella società,

E. — deplorando la mancata adozione da parte del Consiglio dei progetti di direttiva ancora fermi in materia di lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo, congedo parentale, piani previdenziali aziendali e parità di trattamento delle lavoratrici autonome, che contribuirebbero a migliorare le condizioni economiche delle donne ampliandone le possibili scelte

professionali e sociali, e ad agevolare una equa suddivisione delle responsabilità professionali e familiari all'interno della coppia,

F. — sottolineando che una più stretta attività di sorveglianza della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri dell'attuale legislazione comunitaria in materia di parità di retribuzione e di trattamento, unita a maggiori sollecitazioni agli stessi affinché pongano in atto la raccomandazione sulle azioni positive nonché a una migliore pubblicità delle misure intese a promuovere le pari opportunità ivi previste, contribuirebbe ad alleviare la situazione delle donne,

G. — reiterando alla Commissione la propria richiesta, già espressa in tre occasioni, di proporre una direttiva che preveda, per l'imposta sul reddito, una parità di trattamento basata sulla tassazione individuale di uomini e donne, incluse le donne coniugate, ciò che migliorerebbe le condizioni finanziarie delle donne occupate aumentandone il rispetto di sé,

H. — considerando che richiedere una politica contro la violenza ai danni delle donne rientra nella politica di emancipazione volta a eliminare le ineguaglianze e a conseguire la parità fra i sessi,

I. — considerando il fatto che l'assai più consistente presenza maschile ai posti di potere all'interno della società (per esempio nella polizia e nel sistema giudiziario) accentua notevolmente la difficoltà di modificare l'atteggiamento nei confronti dei ruoli sociali, culturali ed economici rispettivi dell'uomo e della donna e quindi nei confronti del problema della violenza contro le donne,

J. — considerando che il fenomeno sociale della violenza specificamente rivolta contro le donne potrà altresì ridimensionarsi attraverso l'eliminazione, fin dal ciclo di insegnamento primario, degli schemi preconetti in fatto di ruoli sociali,

culturali ed economici, comportando in tal modo un'integrazione potenzialmente migliore nel sistema economico,

K. — considerando inoltre che una politica contro la violenza sessuale deve essere accompagnata da azioni culturali, sociali ed educative di grande respiro che abbiano come obiettivo il rispetto dell'individuo contro ogni violenza e discriminazione sessuale, etica e religiosa,

L. — sottolineando che l'intera dimensione di questo problema sociale non sempre si manifesta attraverso dati attendibili o scientifici perché le rilevazioni in questo settore o non esistono o sono disponibili soltanto in forma frammentaria negli Stati membri,

M. — sottolineando che questo problema sociale sta assumendo aspetti drammatici e gravissimi, quale la violenza di gruppo,

Considerazioni generali

1. — fa appello al Consiglio affinché con urgenza prenda atto della gravità dei problemi sollevati nella presente risoluzione e inviti i governi nazionali a promuovere un'inchiesta che consenta la compilazione di statistiche e di raccolte di dati che consentano una piena valutazione delle dimensioni della violenza contro la donna nei suoi vari aspetti nonché dell'efficacia delle varie soluzioni idonee a combattere il fenomeno;

2. — chiede l'organizzazione di campagne di informazione negli Stati membri sulla base delle statistiche e delle raccolte di dati effettuate, per risvegliare la coscienza pubblica in merito all'esistenza e alle dimensioni del fenomeno della violenza contro la donna e per dare adeguata pubblicità agli organismi di assistenza alle vittime di questa violenza, cosicché quanti siano testimoni di atti del genere possano rendersi conto dell'importanza di farli conoscere e possano sapere a chi rivolgersi a questo scopo;

3. — chiede inoltre una campagna di informazione sessuale negli Stati membri, anche utilizzando le esistenti strutture finalizzate all'informazione sessuale e al controllo delle nascite;

Violenza sessuale

4. — chiede un riesame della distinzione giuridica tra stupro e atti di libidine violenta, le cui conseguenze possono essere altrettanto penose per le vittime;

5. — chiede una revisione, ove necessario, della legislazione sulla violenza sessuale, onde minimizzare il ruolo della discrezionalità dei giudici, che l'esperienza pratica ha dimostrato portare a conclusioni non in linea con quanto sostenuto dall'accusa;

6. — chiede una revisione, ove necessario, della legislazione sulla violenza sessuale nel senso che l'ammissibilità di prove relative al passato sessuale della vittima venga sottoposta ai più rigidi controlli;

7. — chiede che i magistrati e gli avvocati siano ampiamente istruiti sulla violenza sessuale allo scopo di sradicare atteggiamenti sessisti e sorpassati, che, come la ricerca ha dimostrato, ancora prevalgono tra di essi, spesso a detrimento della vittima della violenza sessuale;

8. — chiede che i paesi in cui stupro e atti di libidine violenta sono giuridicamente definiti come offesa al pudore adeguino le rispettive legislazioni, qualificando entrambi i delitti come violenza contro la persona e vietando al tempo stesso ogni riferimento ai costumi delle vittime di tali atti nonché al loro passato, non potendo tali asserzioni del resto servire in nessun caso come prove a discarico per gli autori delle azioni perseguite;

9. — propone che la legislazione in materia di buon costume in quanto normativa a sé stante venga abrogata e che

le varie forme di violenza sessuale vengano ricomprese in altri articoli dei testi legislativi penali o civili;

10. — chiede il riconoscimento giuridico, in quei paesi in cui ancora non esiste, dello stupro all'interno del matrimonio, e chiede inoltre lo stesso trattamento in sede giudiziaria della costrizione a compiere atti sessuali sia all'interno che fuori dal matrimonio;

11. — chiede di considerare la violenza sessuale, singola o di gruppo, un reato perseguibile in tutti i casi, non solo dalla parte lesa, ma anche dall'autorità pubblica; chiede inoltre che si consenta alle associazioni e ai movimenti femminili di costituirsi parte civile nei processi di violenza sessuale, ove la parte lesa lo richieda;

12. — chiede con urgenza l'estensione del principio antidiscriminatorio nelle pertinenti normative o disposizioni di legge in modo da ricomprendere in tale nozione, oltre alla discriminazione basata sul sesso o sullo stato civile, anche quella basata sulla preferenza sessuale;

13. — invita le autorità nazionali a provvedere a migliorare la formazione professionale dei funzionari di polizia che si occupano di segnalazioni e denunce di violenza sessuale affinché le vittime di tali atti di violenza siano ascoltate con serietà; chiede inoltre una maggiore cooperazione tra forze di polizia, uomini di legge, medici, psicologi, autorità e organizzazioni volontarie specializzate nell'assistenza alle vittime di tali azioni violente, così come l'elaborazione comune di linee direttrici per adeguate misure di assistenza, affinché la formazione professionale, le strutture ricettive e la cooperazione siano basate sui seguenti principi:

a) addestramento di base e superiore degli organi di polizia concentrato sull'atteggiamento nei confronti della sessualità e sul trattamento delle vittime di reati sessuali, in particolare quando le

vittime siano donne; alla polizia deve essere fatto obbligo di intervenire attivamente ove se ne richieda l'aiuto; in sede di formazione professionale occorre bandire gli atteggiamenti sessisti; il sessismo all'interno delle forze di polizia (atteggiamenti sessisti nei confronti delle donne poliziotto, figure di nudi sulle pareti degli uffici di polizia, commenti di natura discriminatoria nei confronti di donne lesbiche e prostitute) dovrebbe essere evidenziato e vigorosamente combattuto;

b) in ogni singola unità operativa uno o più funzionari di polizia devono occuparsi dei delitti di natura sessuale; in caso di carenza di personale, si deve poter far ricorso a funzionari di altre unità specialmente addestrati;

c) come regola di base, la denuncia di reati sessuali dovrebbe essere raccolta da un funzionario di polizia specializzato di sesso femminile; la vittima che si presenta per la denuncia dovrà essere informata del fatto che essa può, ove lo desidera, essere ascoltata da un funzionario di sesso femminile a meno che non preferisca parlare a un funzionario di sesso maschile;

d) per le donne appartenenti a gruppi di minoranza, le cui tradizioni religiose o culturali vietano l'incontro e/o la conversazione con un uomo, dovrebbe essere prevista la possibilità di effettuare tali segnalazioni o denunce in un colloquio alla presenza di interpreti e di un funzionario specializzato, tutti di sesso femminile;

e) deve essere accolta la richiesta da parte della vittima di far partecipare al colloquio una persona di fiducia da lei scelta;

f) si dovrebbe distribuire alle donne che vengono per la denuncia un opuscolo informativo che illustri sia le procedure legali sia gli aspetti medico-sanitari e fornisca i dati relativi a organismi come i centri di assistenza contro lo stupro;

g) qualora vi sia un rapporto di natura intima tra aggressore e vittima, il funzionario di polizia che raccoglie la denuncia deve innanzitutto rendere la donna ben edotta sulle conseguenze di un procedimento penale per l'aggressore; occorre quindi appurare se la donna desideri effettivamente procedere nei riguardi di quest'ultimo, in modo che la pubblica accusa ne sia al corrente; la donna non deve tuttavia subire pressioni affinché ritiri la denuncia;

h) il funzionario cui è stato affidato il caso deve informare la vittima sull'andamento dell'inchiesta; non appena avviata l'azione penale tale compito deve essere esercitato dalla pubblica accusa;

i) i funzionari di polizia preposti ai reati sessuali dovrebbero essere permanentemente collegati con un servizio medico o un ospedale; per garantire una stretta collaborazione tra polizia (eventualmente un servizio medico o un ospedale) e altri organi assistenziali e gruppi femminili di soccorso, funzionari di polizia specializzati dovrebbero essere incaricati dei contatti con queste organizzazioni;

j) la pubblicità sull'esistenza di una istruzione giudiziaria dovrebbe poter essere limitata al minimo su richiesta della vittima di aggressioni sessuali, onde non esporla a difficoltà relazionali nel suo luogo di lavoro o nei confronti del suo ambiente;

14. — per quanto concerne la registrazione e l'organizzazione dei dati relativi alle denunce di donne vittime di violenza, invita gli organi di polizia a garantire la registrazione separata di denunce e segnalazioni affinché, pur rientrando nelle statistiche penali generali, le dimensioni totali del fenomeno della violenza contro le donne possano emergere in modo ottimale dagli schedari di polizia; chiede più dettagliate valutazioni mediche e psicologiche dei colpevoli di reati sessuali prima che essi vengano liberati dalla prigione o dai centri di reclusione, onde diminuire la possibilità che essi commettano ulteriori violenze;

15. — dato che le linee di condotta relative alla violenza sessuale devono essere fondate su profonde ricerche e data la mancanza di dati empirici, nell'Europa occidentale, sugli illeciti sessuali, chiede agli Stati membri e alla Commissione di finanziare la raccolta di tali dati e di queste ricerche;

16. — deplora l'atteggiamento di alcuni giudici che sminuiscono e umiliano le vittime di stupro e di atti di libidine violenta insinuando che esse hanno in qualche modo incoraggiato i loro aggressori oppure comminando a questi ultimi pene estremamente clementi o sospendendo le pene stesse, anche nei casi in cui l'accusato ha riconosciuto la sua colpa;

17. — chiede misure nel settore della pianificazione, dell'edilizia e dei trasporti pubblici — per esempio spazi pubblici ben illuminati — per una maggiore sicurezza generale di cui verrebbero in particolare a beneficiare donne e persone anziane, nonché la creazione di una fitta rete di trasporti pubblici economici ventiquattro ore su ventiquattro, come in particolare il finanziamento pubblico di un servizio notturno di taxi che potrebbe essere utilizzato dalle donne al prezzo dei trasporti pubblici (esperimenti pilota condotti in Germania hanno dimostrato l'impellente necessità di un simile tipo di trasporto, flessibile e sicuro);

18. — chiede che in tutta la Comunità vengano condotti ulteriori studi sulle misure idonee a combattere la violenza contro le donne, in particolare sugli effetti dell'azione civile come mezzo per prevenire ulteriori violenze;

Violenza nella sfera privata

19. — invita le autorità nazionali ad avviare un programma di formazione professionale per quanti, per la loro attività professionale, possano trovarsi a contatto con vittime di violenze nell'ambito domestico (insegnanti, operatori sociali, lavora-

tori del settore medico e paramedico, polizia) per aiutarli a riconoscere i segni di questa violenza, e chiede la creazione di una rete speciale attraverso cui tutte le parti coinvolte possano utilmente mettere in comune le informazioni e le esperienze per trovare tempestivamente la soluzione per ogni singolo caso;

20. — invita le autorità nazionali a creare le premesse legislative e finanziarie, affinché queste case delle donne possano offrire una qualificata consulenza e assistenza personale;

21. — ritiene che, al fine di non turbare la sensibilità della vittima, occorra prevedere la possibilità di rilasciare dichiarazioni sotto giuramento al giudice istruttore e chiede che siano adottate tutte le misure idonee a garantire la protezione della vittima (interrogatorio a porte chiuse e altro);

22. — ritiene che la vittima debba essere resa edotta dalla polizia o dal pubblico ministero in merito al procedimento civile;

23. — raccomanda l'adozione di misure di aiuto finanziario speciale a favore delle donne economicamente dipendenti, onde permettere loro di beneficiare dell'assistenza legale, in particolare dell'avvocato di loro scelta, in caso di procedimenti giudiziari; soltanto in questo modo si porrà fine alle disuguaglianze socio-economiche delle donne nei confronti dei diritti della difesa da un lato e, d'altro lato, alle eventuali pressioni negative esercitate dal resto della famiglia o dall'ambiente;

24. — a) invita i governi degli Stati a prevedere stanziamenti di fondi o un rafforzamento del sostegno finanziario per le strutture ricettive per le vittime della violenza sessuale e intrafamiliare,

b) fa rilevare che le donne appartenenti ai gruppi di minoranza (donne migranti, mogli di lavoratori migranti) sono particolarmente vulnerabili quando sono vittime di tale violenza e chiede la crea-

zione e la pubblicizzazione di servizi di accoglienza separati dove tali donne possano ricevere una consulenza nella loro lingua,

c) chiede la creazione nei bilanci nazionali di poste destinate a finanziare l'opera dei gruppi femminili di autodifesa e di autoassistenza all'interno dei quali le donne possano avere la possibilità di acquistare maggiore fiducia e sicurezza in se stesse,

d) chiede la creazione, laddove esse non esistano, e l'estensione generalizzata di linee di soccorso telefonico per garantire l'anonimato a chi lo desidera, anche a eventuali testimoni,

e) chiede una sovvenzione per i gruppi di autoassistenza per le lesbiche, poiché quest'ultime sono sovente vittime della violenza e delle aggressioni maschili;

25. — invita gli organi statali e locali responsabili per l'edilizia a garantire una maggiore disponibilità di « rifugi » a breve termine, per periodi anche solo di una o due notti, per le donne e i bambini che hanno bisogno temporaneo di un tetto;

26. — per quanto riguarda la disponibilità di « rifugi », invita le autorità in materia di edilizia a riconoscere:

a) la necessità di fornire adeguate strutture ricettive atte ad accogliere una famiglia per ogni 10.000 abitanti,

b) il fatto che i « rifugi » costituiscono una sistemazione d'emergenza temporanea e non dovrebbero essere considerati una « sistemazione permanente »,

c) il diritto di tutte le donne percosse ad avere un nuovo alloggio permanente in buone condizioni allorché si sentono pronte a lasciare la protezione di un « rifugio »,

d) il diritto delle donne a poter ritornare nella propria abitazione senza la presenza del coniuge violento,

e) necessità di provvedimenti, specialmente di diritto civile, che facciano

sopportare all'autore delle violenze i disagi materiali;

f) assistenza e aiuto per tutte le donne maltrattate, senza riguardo allo stato civile e al numero dei figli,

g) il diritto dei figli di tali donne di poter essere accolti nel sistema scolastico e di ricevere l'assistenza che consenta loro di superare le difficoltà emozionali,

h) la necessità di fornire informazioni alle donne sui loro diritti in materia di alloggio e di rifugi nella loro area;

27. — chiede un'adeguata informazione delle donne sui loro diritti — in particolare sulla possibilità di agire in sede civile — e la consulenza sulla possibile azione da intraprendere allorché subiscono violenze (indirizzi e numeri di telefono di enti assistenziali, ecc.); ritiene che tali informazioni, per raggiungere il massimo numero di donne, dovrebbero essere disponibili attraverso ospedali, sale d'attesa di medici, servizi perinatali nonché tramite i mezzi di comunicazione locali;

28. — deplora il fatto che molte donne debbano ritornare dai mariti violenti in seguito alla loro condizione economicamente dipendente e all'incapacità di trovare casa per se stesse e i propri figli; auspica che venga studiata la possibilità di introdurre una procedura semplice e rapida in base alla quale il coniuge sia obbligato, dopo l'accertamento degli atti di violenza e la presentazione della relativa denuncia, a corrispondere immediatamente un assegno alimentare a moglie e figli in attesa che venga pronunciata la sentenza nel quadro della normale procedura di divorzio; in tale contesto ribadisce la sua richiesta di « uno studio sul valore economico e sociale del lavoro casalingo » (1) e sottolinea con forza il diritto a un reddito autonomo, in modo da garantire che la donna non sia più obbli-

gata a ritornare a causa della sua dipendenza finanziaria;

29. — chiede che le esigenze di tali donne, in particolare quando abbiano figli a carico, siano specificamente previste nei programmi di formazione professionale; chiede inoltre misure positive urgenti per il loro inserimento nel mondo del lavoro;

30. — ribadisce le sue raccomandazioni circa la disponibilità di metodi contraccettivi affidabili e chiede un rinnovato impegno per garantire la più ampia informazione e intelligibilità di tali metodi, affinché i bambini possano essere desiderati e venire al mondo laddove siano veramente ben accolti;

31. — ribadisce l'importanza di dar vita a iniziative e di creare strutture atte a favorire l'informazione sulla contraccezione, la prevenzione-tutela della procreazione e la vita sessuale;

Violenza sessuale nei confronti di minori

32. — sollecita un'informazione quanto più possibile ampia dell'opinione pubblica sugli effetti a lungo termine della violenza sessuale nei confronti dei minori in modo che coloro che siano testimoni di tali atti siano pienamente consapevoli della propria responsabilità morale di intervenire e di informare le competenti autorità sociali e mediche;

33. — a) chiede che già nella scuola elementare vengano impartite informazioni adeguate sui differenti tipi di abusi di cui i bambini possono rimanere vittime e che li rendano altresì consapevoli della assistenza che i medici possono recar loro allorché divengono oggetto di abusi di varia natura e auspica che, qualora tale prassi non sia già seguita, gli alunni delle scuole vengano regolarmente sottoposti a esami medici;

b) ritiene che nella scuola a tutti i livelli vadano impartite informazioni sulla

(1) Risoluzione del 17 gennaio 1984, par. 76.

violenza sessuale nel quadro più ampio dell'educazione sessuale; ritiene in tale contesto che la disponibilità e un'adeguata pubblicità di un « telefono amico » per minori costituisca uno strumento efficace di assistenza alle giovani vittime di violenze sessuali e chiede l'introduzione di un numero telefonico unico in tutti gli Stati membri della Comunità che i bambini dovrebbero trovare pubblicizzato nelle scuole,

c) sottolinea i problemi particolari dei minori d'età che, allorché sono vittime di violenza, possono fuggire da casa con il rischio di prostituzione e/o iniziazione alla droga e sollecita informazioni in merito ad apposite strutture ricettive, ed eventualmente anche un sostegno finanziario per i gruppi di autoassistenza nel quadro di provvedimenti appropriati;

34. — chiede la creazione di un organismo internazionale incaricato di coordinare gli sforzi in materia di lotta contro la scomparsa e la tratta di minori e la creazione di un'apposita rete perfezionata, rapida e accessibile a tutti (soprattutto ai posti di frontiera e negli aeroporti internazionali) per la diffusione di informazioni e di immagini fotografiche;

35. — ritiene decisamente che allorché un genitore o un tutore sia stato condannato per violenza sessuale nei confronti di un bambino affidato alle sue cure egli debba essere immediatamente privato della potestà parentale sul medesimo e su tutti gli altri bambini lui affidati; in attesa di una soluzione permanente, all'aggressore deve essere intimato di abbandonare il tetto sotto il quale tali bambini vivono; in casi estremi, ove l'aggressore rifiuti di lasciare l'abitazione, chiede che i bambini siano accolti in centri specializzati;

36. — invita quegli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a sottoscrivere e a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino;

Molestie sessuali.

37. — chiede alla Commissione di condurre uno studio:

a) che dia una valutazione dei costi sostenuti dagli enti socioprevidenziali degli Stati membri per malattie o assenze dal lavoro dovute a ricatti sessuali nell'ambito lavorativo (malattie psicosomatiche, nevrosi, ecc.);

b) che analizzi la relazione intercorrente fra le cadute di produttività nelle aziende pubbliche o private dove tali casi si verificano e il ricatto sessuale nella sfera professionale;

38. — premesso che le molestie sessuali possono venire considerate come una forma di mancato rispetto del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso all'impiego e alle carriere nonché le condizioni di lavoro, invita la Commissione a esaminare le legislazioni nazionali in materia di lavoro e di lotta alla discriminazione al fine di determinare l'applicabilità a tali casi e, laddove la legislazione esistente sia da ritenersi inadeguata, di proporre una direttiva volta a completarla;

39. — invita il Consiglio dei ministri, che esaminerà il tema della legislazione del lavoro, a compiere tutti i passi necessari per armonizzare le norme di legge sul ricatto sessuale e sul lavoro nei vari Stati membri della Comunità e, in attesa di tale armonizzazione, invita le autorità nazionali a cercare di pervenire a una definizione giuridica di molestia sessuale affinché le vittime abbiano una base chiaramente definita su cui sporgere denuncia; invita altresì a esaminare in qual misura le legislazioni nazionali del lavoro prevedano la possibilità di intervenire mediante sanzioni contro gli atti di molestia sessuale; dovrebbe inoltre essere prevista la creazione di appositi « uffici reclami »;

40. — invita i governi degli Stati, le commissioni per l'uguaglianza delle op-

portunità e i sindacati a svolgere campagne d'informazione concertate volte a creare un'adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori, per illustrare la natura discriminatoria delle molestie sessuali e per informare le vittime di tali molestie sulle possibili azioni legali che possono intraprendere e chiede che, nel quadro delle lezioni di educazione sessuale e scienze sociali, il comportamento sul luogo di lavoro venga affrontato sotto tale profilo;

41. — raccomanda ai sindacati di considerare le molestie sessuali sul luogo di lavoro insieme come dispregio della dignità della persona e violazione del principio della parità di opportunità nella vita professionale in vista dell'elaborazione di precisi codici di condotta per difendere le vittime di tali molestie e per imporre adeguate sanzioni a quanti sfruttano le possibilità offerte da un ambiente di lavoro per abusare di impiegate e colleghe, sulla base della definizione proposta dalla Confederazione britannica dei sindacati (TUC) (1);

42. — condanna nel modo più energico le molestie sessuali nelle relazioni professionali ove la condizione di dipendenza della donna acquista maggior rilievo in quanto paziente che necessita di assistenza professionale, come, per esempio, nel settore medico e paramedico, dove la necessità di consulenza e assistenza specializzata induce talune donne a un'eccettuata dipendenza:

a) invita le autorità responsabili in materia di istruzione a tener conto di tale dimensione nella formazione del personale medico e paramedico affinché esso divenga consapevole dell'inammissibilità di determinati comportamenti nell'ambito di tali relazioni e stabilisca come norma precipua di condotta l'altrui rispetto;

b) invita le autorità di quegli Stati membri in cui ciò non sia ancora prassi usuale a considerare se non sia eventualmente raccomandabile la presenza di una terza persona e ciò su richiesta della vittima e/o previo il suo accordo;

43. — al fine di tutelare l'individuo che desideri denunciare molestie sessuali, invita:

a sostenere adeguatamente i gruppi assistenziali che dovrebbero essere autorizzati a sporgere querela a loro proprio nome e per conto della persona interessata,

a nominare « consulenti per denunce » nell'ambito delle associazioni professionali mediche e paramediche cui rivolgersi per ottenere consigli circa la procedura da seguire;

Donne appartenenti a minoranze.

44. — ribadisce la necessità che venga riconosciuto il diritto del singolo a ottenere permessi di soggiorno in quanto la condizione giuridica della donna migrante non può dipendere da quella del marito o del padre;

45. — sottolinea la necessità del rispetto da parte delle popolazioni immigrate della legislazione vigente nel paese ospitante per quanto riguarda l'obbligo scolastico e l'età minima per il matrimonio; invita le autorità del paese ospitante, pur garantendo il rispetto delle tradizioni culturali delle popolazioni immigranti, ad applicare pienamente tale legislazione, che è di particolare importanza per la situazione delle ragazze e delle giovani donne della seconda generazione;

46. — invita le autorità sanitarie nazionali a fare tutto quanto in loro potere per garantire che le donne immigrate possano avvalersi di adeguate informazioni mediche nella propria lingua, concernenti soprattutto la pianificazione fami-

(1) Cfr. motivazione contenuta nella relazione di cui al doc. A244/86 (par. 3.4).

liare, la gravidanza e il parto, i farmaci pericolosi ed è decisamente favorevole all'utilizzazione di materiale documentario e audiovisivo nella presentazione di tali informazioni;

47. — condanna la pratica dell'excisione e dell'infibulazione cui sono sottoposte le donne presso taluni gruppi di immigrati residenti negli Stati membri; fa urgente appello alle autorità degli Stati interessati perché emanino e diano energica esecuzione a provvedimenti di legge volti a vietare tali pratiche, e soprattutto a rendere edotte le donne appartenenti a tali gruppi in merito agli effetti nefasti di tale barbaro costume;

Profughe.

48. — persistendo il mancato riconoscimento della persecuzione basata sul sesso tra le ragioni per invocare protezione a titolo della Convenzione di Ginevra sulla condizione dei profughi, invita i governi degli Stati membri a riconoscere la violenza sessuale nei confronti delle donne come una « persecuzione per appartenenza a un particolare gruppo sociale » a norma della Convenzione di Ginevra, affinché tali donne possano così acquisire la condizione formale di profugo; le richieste di asilo dovrebbero poi essere esaminate da funzionari di sesso femminile;

Tratta delle donne.

49. — invita i governi ad adottare alla prossima riunione del Consiglio una dichiarazione in cui si annunci un'azione comune in materia di lotta contro la tratta delle donne che preveda, in via prioritaria, dei programmi preventivi volti a creare possibilità alternative di reddito per le donne (e quindi anche per le loro famiglie) e il ricorso all'azione penale contro coloro che praticano la tratta delle donne;

50. — invita le autorità degli Stati membri a indagare sulla misura in cui tale problema esiste nei loro paesi e a scambiare quindi reciprocamente le informazioni così ottenute per poi pubblicizzare i risultati di tali indagini, aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sul problema, agevolando la cooperazione fra autorità nazionali (squadra del buon costume, autorità di immigrazione, polizia per gli stranieri) nel combatterlo e individuando chi regge le fila di tale tratta delle donne; auspica inoltre la creazione di adeguate strutture assistenziali e ricettive per le vittime di tale « commercio », che le pongano al riparo da azioni ritorsive, fra l'altro mediante l'introduzione di una linea telefonica di emergenza con la quale le donne possano venire assistite nella propria lingua madre; ritiene inoltre assolutamente necessario che le donne possano sporgere denuncia, senza rischiare l'espulsione;

51. — invita i governi degli Stati membri da cui parte la « domanda » di donne a diffondere tramite i loro ambasciatori nei « paesi di approvvigionamento » avvertimenti, consigli e materiale informativo e ad appoggiare finanziariamente dei centri di consulenza locali;

52. — invita gli Stati membri a definire chiaramente, nel rispettivo ambito la nozione di sessuoturismo, a bandire ogni struttura operante nel settore e a concludere appositi accordi con gli altri paesi; invita inoltre le autorità degli Stati a vietare ogni forma di sessuoturismo e di attività promozionale o pubblicitaria a essa connessa;

53. — sollecita con urgenza tutti quegli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a sottoscrivere e a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione della tratta di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui, senza che tuttavia le relative politiche e legislazioni finiscano per volgersi contro le interessate;

Prostituzione.

54. — richiama l'attenzione sull'ipocrisia di quelle società che condannano e perseguono le prostitute senza prevedere sanzioni per i loro « clienti » che sono in definitiva responsabili della diffusione di tale fenomeno e che possono uscirne « puliti » e impuniti;

55. — esorta le autorità nazionali negli Stati membri, stante l'esistenza della prostituzione, ad adottare i necessari provvedimenti normativi per:

a) depenalizzare l'esercizio di tale professione,

b) garantire alle prostitute i diritti dei quali godono gli altri cittadini,

c) proteggere l'indipendenza, la salute e la sicurezza di quanti esercitano tale professione,

d) rafforzare le misure nei confronti dei responsabili di coercizione o di violenza alle prostitute, soprattutto coloro che obbligano le donne a praticare la prostituzione per il proprio tornaconto finanziario,

e) dar sostegno ai gruppi di autoassistenza di prostitute e sensibilizzare la polizia e il potere giudiziario alla necessità di una più efficace tutela delle prostitute che intendano sporgere querela contro protettori, in modo che esse si sentano meno minacciate da questi ultimi;

la politica degli Stati membri con riguardo alla prostituzione va collocata nel quadro della politica di emancipazione; al riguardo, è necessario che le stesse interessate si pongano quali interlocutrici in sede di definizione di tali politiche;

56. — poiché l'esistenza della prostituzione costituisce ancora una forma di sfruttamento delle donne, invita le autorità degli Stati membri a adottare le misure sociali e giuridiche necessarie per:

a) prevenire socialmente la prostituzione delle donne giovani e facilitare il

reinserimento al lavoro e la riabilitazione sociale delle prostitute;

b) sanzionare severamente coloro che incitano le bambine e le adolescenti alla prostituzione;

57. — insiste presso le autorità degli Stati membri perché concedano aiuti alle organizzazioni impegnate a evitare la prostituzione femminile o aiutino le donne che già la praticano ad abbandonare tale professione;

58. — chiede di dedicare una particolare attenzione al problema della prostituzione connessa con la droga diffusa spesso fra ragazze molto giovani e chiede la creazione di programmi d'aiuto speciale:

a) per aiutarle a interrompere la loro tossicodipendenza;

b) per formarle a un'altra attività lavorativa;

Prostituzione infantile.

59. — chiede che venga rapidamente elaborato uno studio per far il punto su questo drammatico fenomeno in ogni Stato membro;

Pornografia.

60. — chiede di indagare sulla misura in cui si ricorre a violenze o a coercizioni nei confronti delle donne per indurle a cooperare alla produzione di materiale pornografico e chiede che siano applicate adeguate sanzioni contro i responsabili di tali coercizioni o violenze;

61. — chiede sia perseguita con severità la pornografia che si serve di bambini e adolescenti;

62. — chiede un atteggiamento responsabile da parte dei mezzi di comunicazione nel ritrarre determinati ruoli sessuali e violenze e invita autorità e organismi nazionali a rafforzare la partecipazione femminile negli organi di controllo;

63. — esprime preoccupazione per il crescente numero di scene di stupro e di libidine violenta nei moderni *videoclips* e fa appello ai servizi di comunicazione di massa, e segnatamente ai produttori di programmi televisivi, affinché bandiscano detti *clips* dai circuiti televisivi;

64. — ribadisce la sua richiesta (1) di convocare una conferenza che esamini i problemi concernenti la disponibilità e la distribuzione di materiale pornografico attraverso strumenti audiovisivi, con particolare attenzione alle « videocassette pornografiche miranti a esaltare la sofferenza e la violenza connessa con il sesso » e alla « discriminazione delle donne: mezzi di divulgazione che degradano la donna a mero oggetto di consumo sessuale »;

65. — chiede che negli Stati in cui non esiste ancora sia istituito un sistema di licenze per esercizi commerciali che si occupano di pornografia;

Raccomandazioni di azione nel campo dell'istruzione.

66. — raccomanda l'introduzione di corsi di preparazione alla vita adulta per ragazzi e giovani — la cui attuazione deve essere soggetta a costante sorveglianza — comprendenti i seguenti aspetti:

sviluppo del senso di rispetto dell'esistenza e della dignità umana come elemento costruttivo dei rapporti tra i due sessi,

l'attuazione di un programma educativo attraverso l'utilizzazione di filmati e di discussioni a scuola e al posto di lavoro per aiutare ragazze e donne a in-

dividuare e a valutare situazioni pericolose e a farvi fronte,

introduzione nelle scuole di corsi speciali di autodifesa per le ragazze,

corsi generali di « abilità pratiche », in modo che i giovani di entrambi i sessi siano egualmente preparati alle esigenze pratiche della conduzione domestica e all'indipendenza economica.

preparazione alle relazioni adulte attraverso un'adeguata reciproca comprensione dei sessi, basate sull'accettazione fondamentale dell'uguaglianza di tutti gli individui, per creare mutua responsabilità e rispetto fra individui,

un'adeguata educazione sessuale, che tratti gli aspetti biologici, fisiologici, culturali e filosofici della materia, affinché i giovani siano pienamente consapevoli della propria capacità di procreare e dei modi per controllarla, nonché della complementarietà dei due sessi in quanto *partner* nella funzione procreativa e della conseguente responsabilità di ambo i *partners*,

preparazione alla vita di coppia e al ruolo di genitori con una piena comprensione delle conseguenze emotive, affettive e pratiche della nascita di figli e l'accettazione del comune onere per i genitori,

maggiore sollecitudine nell'eliminazione degli stereotipi sessuali dai testi scolastici per evitare una visione distorta dei rispettivi ruoli sociali di uomini e donne;

67. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della Commissione per i diritti della donna al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

(1) Risoluzione sul mercato di videocassette che rappresentano atti di violenza e raccapriccianti, approvata il 24 maggio 1984 (G.U. C 172 del 2 luglio 1984, pag. 174).

ENRICO VINCI
Segretario generale

SIEGBERT ALBER
Vicepresidente